

43

Edizione n. 08/2022
15 settembre 2022



Esonero per assunzione lavoratori provenienti da aziende in crisi

(ART. 1, COMMA 119, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234)

(CIRCOLARE INPS NR. 99 DEL 07/09/2022)

a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

L'esonero in oggetto, che ha nella sua natura l'incentivazione e il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, per la durata di 36 mesi,

Chi può beneficiarne

Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L'esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Lavoratori interessati

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Tipologie escluse

Non rientrano, fra le tipologie incentivate:

- l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81;
- non rientra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- non rientrano le prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- restano esclusi i contratti di lavoro domestico,

Tipologie incluse

L'esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Contribuzione esclusa

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. lgs del 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o, comunque, destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Periodo di sospensione

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- possesso del DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,

- territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'incentivo non spetta qualora l'assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c Dlgs 150/2015);
 - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3 Dlgs 150/2015).

Deroghe

Di contro, devono ritenersi derogati, in forza del carattere di specialità della disciplina prevista per l'esonero in oggetto, i principi generali di cui all'articolo 31, comma 1 del Dlgs 150/2015, lettere a) e d) del medesimo decreto legislativo. Pertanto, l'esonero può essere riconosciuto:

- anche se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L'esonero *de quo* può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all'articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Non è aiuto di Stato

L'esonero contributivo in trattazione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, pertanto, non presentando profili di selettività, non è soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con l'incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASpI. Inoltre, l'esonero in trattazione non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo.

Domanda di ammissione

L'agevolazione in argomento spetta nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, si comunica che, all'interno dell'applicazione "**Portale delle Agevolazioni**", presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di *istanza on-line* "**ES119**", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Per essere autorizzato il datore di lavoro interessato, dovrà fornire le seguenti informazioni:

- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale relativo all'azienda di provenienza;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Si rappresenta che nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori i valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, saranno quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

L'istituto, una volta ricevuta la richiesta, verificherà l'esistenza del rapporto di lavoro, verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto; verificherà per il tramite del MISE se i lavoratori siano in possesso dei requisiti legittimanti.

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno,

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro, il beneficio fruibile non potrà superare, il tetto già autorizzato.

Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su **Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)**.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "ESCA", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20220609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202206091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;

Nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio.

Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line dovranno

per esporre il beneficio spettante dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "37", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto dello sgravio per il datore di lavoro.

Il recupero del beneficio spettante per i mesi pregressi da gennaio 2022 fino a quello precedente l'esposizione del corrente potrà essere esposto nella ListaPosPA dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

A decorrere dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla data di comunicazione di accoglimento sul Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) i datori di lavoro autorizzati, nelle denunce Posagri, dei lavoratori ai quali spetta l'esonero valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l'attribuzione del codice Agevolazione "LC" consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell'elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "L5", che assume il significato di "Recupero pregresso LC".

La valorizzazione dei già menzionati periodi pregressi deve essere effettuata

esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il terzo trimestre 2022 (30 novembre 2022).

Per il recupero del beneficio relativo ai periodi pregressi per i quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione per l'emissione di riferimento (ad esempio, competenze di luglio, agosto e settembre 2022 da inviare entro il 30 novembre 2022) deve essere inviato il flusso completo valorizzando per i lavoratori per i quali si applica il beneficio, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento < DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".